

INTRODUZIONE

al “*Protocollo per la redazione degli atti processuali civili*”

Queste brevi righe intendono presentare il “*Protocollo per la redazione degli atti processuali civili*”, spiegandone origine, natura e scopi.

§ 1. I lavori del Gruppo Atti Generali.

Il Protocollo è il frutto del lavoro del “*Gruppo Atti Generali*”, costituito nell’ambito delle attività dell’Osservatorio per la Giustizia Civile di Torino con il compito di individuare una serie di “prassi virtuose”, volte alla redazione di atti processuali più strutturati, sintetici ed efficaci.

Il Gruppo – a differenza degli altri concentrati su di un settore specialistico - si è dedicato agli atti in generale, prescindendo quindi dalla materia della controversia.

Nel suo ambito hanno lavorato magistrati, avvocati, docenti universitari, in piena armonia e con grande passione.

Non vi è stata alcuna selezione restrittiva dei partecipanti; tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, in seguito alla Tavola Rotonda istituita del 7 ottobre 2010, sono stati ammessi e coinvolti nelle sessioni.

In particolare hanno collaborato:

- i Giudici Umberto Scotti, Giovanni Liberati, Marco Ciccarelli, Maria Cristina Contini e Stefania Nebiolo Vietti,
- i Professori universitari Marco Bona, Eugenio Dalmotto e Davide Turroni,
- gli Avvocati Michele Barbero, Elena Bernardi, Stefano Bertone, Federica Bonanni, Daniela D’Adderio, Paolo Fais, Raffaella Gambardella, Raffaella Garimanno, Pierfranco Gigliotti, Alessandro Guglielmino, Enrico Luciano, Alberto Maffei, Michela Martino, Stefania Mitolo, Luca Negrini, Stefano Nulli, Enrica Origlia, Valeria Pia, Paolo Salvini, Angelica Scozia, Andrea Trinchera, Barbara Veronese.

I lavori sono stati coordinati dal Prof. Eugenio Dalmotto e dal dott. Umberto Scotti.

Un accenno al metodo di lavoro:

- la materia è stata distinta in quattro grandi argomenti (atti introduttivi, deduzioni istruttorie, decisione istruttoria, fase decisoria e scritti conclusionali);
- ogni riunione è stata preceduta dalla redazione di una sintetica scheda di proposte da parte di un coordinatore e da un dibattito in *mailing list*, basato sui contributi spontanei e sulle osservazioni alla scheda, formulati dai partecipanti interessati;
- in ciascuna riunione è stato discusso, punto per punto, il contenuto della scheda di presentazione, e delle ulteriori proposte ed osservazioni (provenienti dal pre-dibattito in *mailing list*);
- sono state così approvate, di volta in volta, le regole di protocollo, a patto che potessero ritenersi generalmente condivise (sono state così escluse tutte quelle regole che non raccogliessero un consenso pressoché unanime);
- di ogni riunione è stato formato un verbale;
- all’esito, a cura di un coordinatore, le regole di protocollo approvate sono state raccolte in un unico corpo e separate dalle considerazioni esplicative (trasformate in Note, a mo’ di relazione illustrativa) e quindi riapprovate nell’ultima riunione.

§ 2. Che cosa è il Protocollo?

Il Protocollo è una serie di regole per la redazione di atti processuali, di parte e d’ufficio.

Riguarda quindi sia gli atti dell’Avvocato (atti introduttivi, comparse di risposta, memorie di trattazione e istruttorie, scritti conclusionali), sia gli atti del Giudice (essenzialmente l’ordinanza di decisione sulle richieste istruttorie e la sentenza).

Le regole di Protocollo non sono l'unica opzione possibile di rispetto della regolarità e legittimità processuale e consigliano un comportamento, considerato opportuno, in un ventaglio di possibilità conformi alla legge; comunque il Protocollo non contiene il suggerimento di alcuna regola che non corrisponda al rigoroso rispetto della regolarità processuale.

In altri e più chiari termini: vi sono spesso altri modi di regolarsi, diversi da quelli previsti dal Protocollo, e parimenti leciti; non viene mai proposta una linea di comportamento che non sia del tutto legittima e regolare.

La convinzione comune è che seguendo il Protocollo i protagonisti del processo possano cooperare e dialogare in modo più sintetico, organizzato ed efficace; che alcune aporie e disfunzioni processuali possano venir eliminate o almeno attenuate; che le comunicazioni fra Giudici e Avvocati possano scorrere in modo più fluido e trasparente.

Un problema di estrema attualità (che desta non poche preoccupazioni fra gli Avvocati) è quello che attiene all'onere di contestazione specifica incombente sulle parti costituite ai sensi dell'art.115 c.p.c. e sulla rinnovata rilevanza che assume l'individuazione dei fatti non contestati; il Protocollo è ispirato anche dall'intento di distinguere in modo rigoroso l'ambito delle deduzioni (ossia delle attività volte ad allegare) da quello delle argomentazioni (ossia delle attività volte a persuadere), in modo da rendere più agevole l'esercizio, preciso, selettivo e mirato, della contestazione e più leale e affidabile il meccanismo che conduce all'espunzione di un fatto dall'area del "controverso".

Questo, a mio parere, rappresenta il vero "valore aggiunto" del Protocollo, che chiama anche il Magistrato a dialogare opportunamente con le parti a tal fine.

§ 3. Che cosa non è il Protocollo.

Il Protocollo non è un Codice di rito integrativo, non è una fonte del diritto, non è una materia di studio; ogni preoccupazione in tal senso non è giustificata.

Al contrario:

- si è cercato semplicemente, attraverso la cooperazione di tutte le categorie professionali interessate, di formulare delle "proposte" di tecniche di redazione di atti e di provvedimenti che permettano a ciascuno dei protagonisti del processo di fare bene il proprio lavoro e di facilitare quello degli altri (nella dialettica trilaterale che si svolge tra difensore dell'attore, difensore del convenuto e giudice);
- nessuno vuole "INSEGNARE" niente a nessun altro;
- le proposte largamente condivise sono confluite in un documento riepilogativo;
- il Protocollo non è - e non potrebbe mai essere - OBBLIGATORIO;
- non sono, né potrebbero essere previste SANZIONI, per chi non lo segue (per qualsiasi motivo: provenienza geografica, non conoscenza, dissenso legato alle particolarità del caso concreto, dissenso generalizzato e di principio nei confronti dello stesso Protocollo);
- non sono previsti INCENTIVI, se non quelli del tutto indiretti che conseguono alla predisposizione di atti chiari, lineari, organizzati, sintetici;
- per esempio, un incentivo pratico e indiretto che potrebbe scaturire dal rispetto del Protocollo è la più agevole determinazione dell'area dei fatti reciprocamente non contestati (il che rappresenta un evidente beneficio per tutte le parti del processo);
- il Protocollo non è uno strumento che annulla le differenze di cognizioni, preparazione, esperienza, ma disegna solo una cornice nel cui ambito non possono non emergere valori e professionalità;
- il Protocollo dovrebbe essere segnalato e pubblicizzato come mera proposta di regole di condotta nella redazione degli atti;
- la sua efficacia può essere soltanto persuasiva.